

Comune di Palù

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI

PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 01.12.2014

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO	pag. 3
ART. 2 -	COMPITI DELLA COMMISSIONE	pag. 3
ART. 3 -	COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CVLPS	pag. 4
ART. 4 -	NOMINA DELLA COMMISSIONE	pag. 4
ART. 5 -	CONVOCAZIONE	pag. 5
ART. 6 -	LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE	pag. 5
ART. 7 -	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	pag. 5
ART. 8 -	RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE	pag. 5
ART. 9 -	ENTRATA IN VIGORE	pag. 6
ART. 10-	NORMA FINALE	pag. 6

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia amministrativa, disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVPLS) di cui all'art.141 bis del R.D. n. 635 del 06/05/1940, come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 311 del 25/05/2001.

ART. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri o dell'albo degli architetti o dell'albo dei periti industriali (come integrato dal

D.P.R. n. 293 del 06.11.2002) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Sono inoltre escluse dalla competenza della Commissione Comunale:

- I luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purchè prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;
 - Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.).
4. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Palù è così composta:
- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del corpo di polizia locale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 21 o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica;
 - g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.
2. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. La commissione rimane in carica per la durata di **anni tre**. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di **quarantacinque giorni** decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
4. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili

ART. 4 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle

organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

4. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi, mediante posta elettronica o fax; nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
4. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
7. Copia dei verbali è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

ART. 7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai componenti della commissione comunale non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborso di spese, in analogia a quanto stabilito per i componenti della commissione provinciale come stabilito dall'articolo 1, comma 440, della legge 27.12.2013, n. 147.

ART. 8 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in carta legale, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);

- b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.)

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 10
NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/90 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

ALLEGATO A al Regolamento

Documentazione da allegare alla domanda di intervento della Commissione

Per manifestazioni con palchi di altezza inferiore a m. 0,80 (non soggetti a verifica da parte della Commissione) il richiedente deve presentare al SUAP del Comune:

- certificato di idoneità statica delle strutture allestite;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico o collaudo redatto da tecnico abilitato;
- approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo)

Locali da verificare	Documentazione da allegare
<i>Locali/impianti con capienza fino a 200 persone –</i> approvazione del progetto	<ul style="list-style-type: none">➤ pianta in scala dei locali con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici➤ Progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica) e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice;➤ documentazione elencata nell'Allegato I al D.M. Interno del 4.05.1998.
Locali da verificare	Documentazione da allegare
<i>Locali/impianti con capienza fino a 200 persone – collaudo</i>	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>(sostituisce sopralluogo della Commissione)</i> relazione tecnica a firma di professionista iscritto all'albo degl'ingegneri, architetti, geometri o periti attestante la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche di sicurezza. Deve evidenziare:<ol style="list-style-type: none">1. tipologia di attività cui è destinato il locale/impianto;2. normativa vigente presa a riferimento;3. ubicazione locale/impianto/manifestazione;4. idoneità dei mezzi antincendio e di soccorso;5. accessibilità ai portatori di handicap;6. eventuale istanza di deroga per emissioni sonore (per manifestazioni all'aperto)7. rispetto di eventuali condizioni di approvazione dettate dalla Commissione.
<i>Locali di nuova realizzazione o da ristrutturare</i>	<ul style="list-style-type: none">➤ pianta in scala dei locali con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici;➤ Progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica) e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice;➤ documentazione elencata nell'Allegato I al D.M. Interno del

	4.05.1998. ➤ Relazione a firma di tecnico abilitato
--	--